

Bur n. 105 del 23/12/2008

Sanità e igiene pubblica

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 3675 del 25 novembre 2008

L.R. 16 agosto 2002, n. 22. DGR 6 agosto 2004, n. 2501: definizione dei requisiti per l'accreditamento istituzionale di servizi trasfusionali.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alle Politiche sanitarie, ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue:

Con la Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 la Regione Veneto ha disciplinato, tra l'altro, i criteri per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse.

Con deliberazione 6 agosto 2004 n. 2501 e ss. mm. e ii., la Giunta regionale ha dato applicazione alla citata l.r. n. 22/2002 approvando il "Manuale di attuazione della l.r. 22/2002 contenente norme di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali del Veneto".

Con successiva deliberazione 8 luglio 2008 n. 1910, è stata rinnovata la composizione dell'Organismo tecnico consultivo di cui all'art. 10 della citata l.r. 22/02, organismo cui compete, tra l'altro, l'individuazione della proposta di requisiti tecnici di qualificazione professionale e qualitativa per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

L'Agenzia Socio Sanitaria del Veneto (di seguito: ARSS) ha quindi incaricato un gruppo di lavoro, composto di esperti della materia, di predisporre una proposta per l'individuazione di requisiti di accreditamento specifici dei servizi in oggetto, esaminata dal suddetto Organismo tecnico consultivo nella seduta del 30/7/2008.

L'ARSS ha trasmesso con prot. 508601 del 2/10/08 la proposta approvata dal citato Organismo tecnico consultivo, contenente le "Liste di verifica requisiti minimi specifici e di qualità per l'accreditamento".

Si ritiene, pertanto, di sottoporre all'approvazione della Giunta i requisiti di accreditamento istituzionale dei servizi trasfusionali, così come vengono formulati nella proposta trasmessa dall'ARSS nel documento "**allegato A**", al presente provvedimento, ad integrazione del Manuale di attuazione della L.R. 22/2002 approvato con dgr 2501/2004.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione in argomento ai sensi dell'art. 33 – 2° comma dello Statuto – il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTA la D.G.R. del 6 agosto 2004, n. 2501 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTO il D.M 3/03/2005;

VISTO il D.Lvo del 19 Agosto 2005, n. 191 «Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

VISTA la Legge 21 Ottobre 2005, n. 219«Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati»;

VISTA la D.G.R. del 1 agosto 2006, n. 2467 «L.R. 16 agosto 2002, n. 22. DGRV del 6 agosto 2004, n. 2501: definizione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del sistema trasfusionale»;

VISTO il D.Lvo del 9 Novembre 2007, n. 207; «Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi»;

VISTO il D.Lvo del 9 Novembre 2007, n. 208; «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;

VISTO il D.Lvo del 6 Novembre 2007, n. 191 «Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani»;

VISTO il D.Lvo del 20 Dicembre 2007, n. 261 «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

VISTO il Decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2007 «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati»;

VISTA la DGRV dell'8 Luglio 2008, n. 1910 L.R. 16.08.2002, n. 22 «Aggiornamento composizione Organismo tecnico consultivo»;

VISTA la DGRV del 28 ottobre 2008, n. 3221 «Adozione della disciplina di cui al d.lgvo 9.11.2007, n. 208: Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/Ce per quando riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative a un sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;

VISTA la DGRV del 28 ottobre 2008, n. 3222 «Attuazione del d.lgvo 9.11.2007, n. 208: Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/Ce per quando riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati e incidenti gravi»;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate, i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei servizi trasfusionali definiti dalle liste di verifica di cui all'**Allegato A**, che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che le liste di verifica di cui al punto 1) integrano il Manuale di attuazione della lr 22/2002 approvato con dgr 2501/2004;

3. di disporre la trasmissione del presente atto all'ARSS per gli adempimenti di competenza.